

Controlli ufficiali Una svolta culturale

Le novità inserite nel regolamento (UE) 2017/625

di Corrado Finardi

Consulente agroalimentare

La nuova norma sui controlli ufficiali ha introdotto elementi nuovi nello svolgimento di questa importante attività. Dalla semplificazione all'armonizzazione, alle modalità operative improntate a trasparenza, indipendenza e pubblicazione dei risultati dei controlli

Adistanza di 13 anni dalla prima ondata di normativa uniformata sui controlli ufficiali e dopo 4 anni dalla prima proposta ufficiale, è stato pubblicato nei mesi scorsi il tanto atteso regolamento (UE) 2017/625. Il provvedimento interessa le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di animali e merci.

Il suo obiettivo è quello di semplificare e razionalizzare il quadro giuridico esistente del regolamento (CE) 882/2004, migliorare l'efficacia dei controlli ufficiali e ridurre al minimo gli oneri per gli operatori. Per questo motivo, tali controlli dovranno essere effettuati su tutti gli operatori in misura proporzionata al rischio, con frequenza adeguata.

Iter normativo

Il testo di compromesso su cui è stato raggiunto un accordo politico in sede di Consiglio europeo riflette pienamente quello a cui sono giunti i co-legislatori: mantiene gli obiettivi della proposta della Commissione e, al tempo stesso, tiene conto degli emendamenti più importanti adottati dal Parlamento in prima lettura.

Nel box a fianco, viene ripercorso l'iter normativo del regolamento (UE) 2017/625.

Designazione delle autorità competenti

Il regolamento (UE) 2017/625 conferma il precedente dettato che per cui la responsabilità di far rispettare la legislazione dell'Unione in materia agroalimentare ricade sugli Stati membri, a cui spettano le attività di monitoraggio e verifica. Gli esperti della Commissione, tuttavia, possono effettuare controlli, compresi audit (previsti dall'art. 6), nei Paesi UE per verificare l'applicazione della normativa comunitaria.

Gli Stati membri designano autorità competenti in tutti i settori e/o sotto settori (art. 4), le quali:

- possono – a loro volta – delegare ad altri organismi parte dei loro compiti per lo svolgimento delle ispezioni, ma solo se tali soggetti sono accreditati dall'Organizzazione internazionale per la Standardizzazione

Le tappe

- Il 6 maggio 2013, la Commissione europea ha presentato al Parlamento e al Consiglio la proposta di regolamento (in procedura legislativa ordinaria).
- Il 15 aprile 2014, il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 15 aprile 2014.
- Il gruppo congiunto degli esperti veterinari e degli esperti fitosanitari del Consiglio europeo, il gruppo dei Capi dei Servizi veterinari e il gruppo dei Consiglieri/Addetti agricoli hanno esaminato la proposta in 37 occasioni durante varie presidenze.
- Il 15 giugno 2016, a seguito di una serie di riunioni tecniche, i co-legislatori hanno raggiunto un accordo provvisorio su un testo di compromesso, con l'obiettivo di giungere rapidamente a un accordo in seconda lettura.
- Il 12 luglio 2016, il presidente della Commissione per l'Ambiente, la Sanità pubblica e la Sicurezza alimentare del Parlamento europeo ha inviato una lettera al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti in cui dichiarava che, se il Consiglio avesse adottato la sua posizione in prima lettura conformemente al testo allegato a tale lettera, egli avrebbe raccomandato alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, nella seconda lettura del Parlamento.
- Il 10 ottobre 2016, il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul testo di compromesso del regolamento.

(Iso), al fine di garantire l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali;

- devono agire nel pubblico interesse, con adeguata dotazione finanziaria, e offrire garanzie di imparzialità e professionalità;
- sono tenute a garantire la qualità dei controlli ufficiali, da sincerare tramite audit interni;
- sono soggette a un esame indipendente, per verificare la loro conformità alla normativa;
- devono seguire procedure documentate per iscritto e fornire informazioni e istruzioni al personale che esegue i controlli ufficiali.

Gli Stati membri, inoltre, scelgono un'autorità unica che garantisca comunicazioni debitamente coordinate con le autorità competenti degli altri Paesi UE e con la Commissione.

Veterinari e responsabili fitosanitari ufficiali

Gli Stati membri potranno individuare il personale più adatto a eseguire i controlli, garantendo un livello elevato di protezione della sanità umana, animale e vegetale nonché del benessere degli animali e rispettando le norme e gli obblighi internazionali.

In alcuni casi, sono tenuti a rivolgersi ai veterinari ufficiali e ai responsabili fitosanitari ufficiali

o ad altre figure specificamente designate, se le loro competenze specifiche sono necessarie ad assicurare il buon esito dei controlli ufficiali.

Laboratori ufficiali e laboratori di riferimento

Le autorità competenti designano laboratori ufficiali cui far effettuare analisi, prove e diagnosi, a partire dai campioni prelevati durante i controlli. Questi:

- non devono essere necessariamente situati entro i confini nazionali del relativo Stato membro, purché si trovino nell'area territoriale contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo;
- devono aderire a protocolli scientifici analitici riconosciuti a livello internazionale o, in assenza di questi, a metodi raccomandati dai laboratori di riferimento dell'Unione europea;
- operano secondo la norma EN ISO/IEC 17025 e sono accreditati secondo tale norma da un organismo nazionale di accreditamento operante in conformità del regolamento (CE) 765/2008;
- in caso di rischi sanitari per uomo, piante e animali o prodotti fitosanitari, sono tenuti a informare immediatamente le autorità competenti;

- in determinati casi e a seguito di atti di esecuzione della Commissione europea, possono beneficiare di deroghe rispetto all'obbligo di accreditamento per tutti i metodi di analisi, prova e diagnosi utilizzati dai laboratori ufficiali, purché già accreditati EN ISO/IEC 17025 almeno per un metodo analitico.

Nel caso in cui vi sia una necessità riconosciuta di promuovere pratiche uniformi dei metodi di analisi, prova e diagnosi, da cui dipende l'efficacia dei controlli ufficiali, sono istituiti laboratori di riferimento dell'Unione europea, designati con una procedura di selezione pubblica, limitatamente nel tempo e per un periodo minimo di cinque anni.

Costi

Le autorità pubbliche sono libere di stabilire tariffe e diritti per coprire i costi dei controlli ufficiali a carico degli operatori del settore alimentare (Osa).

Il Parlamento europeo ha insistito per una copertura dei costi che possa essere anche parziale, mentre la proposta della Commissione di esonerare in toto le micro-imprese non è stata accolta, in ragione del loro numero elevato, pari a oltre il 99% delle imprese agroalimentari UE.

Ad ogni modo, gli operatori con buoni precedenti di conformità dovrebbero sostenere minori spese rispetto a quelli risultati non conformi, in quanto soggetti ad un numero inferiore di controlli ufficiali.

Gli operatori con buoni precedenti di conformità dovrebbero sostenere minori spese rispetto a quelli risultati non conformi, in quanto soggetti ad un numero inferiore di controlli ufficiali

Si precisa, infine, che il rimborso diretto o indiretto delle tariffe o dei diritti riscossi dalle autorità competenti è vietato (art. 67) in quanto porrebbe in posizione di svantaggio gli operatori che non ne beneficiano.

Frodi

Il regolamento (UE) 2017/625 fornisce alle autorità nazionali deputate ai controlli ufficiali una serie di importanti indicazioni in tema di repressione delle frodi:

- le infrazioni delle norme UE in materia agroalimentare dovrebbero essere punite con sanzioni, a livello nazionale, effettive, dissuasive e proporzionate in tutta l'Unione europea, la cui severità tenga conto dei potenziali danni che possono arrecare alla salute umana (anche nei casi in cui gli operatori non cooperino durante un controllo ufficiale o in cui siano prodotti o utilizzati certificati o attestati ufficiali falsi o ingannevoli);
- le sanzioni pecuniarie applicabili a infrazioni alle norme UE riguardanti pratiche fraudolente o ingannevoli dovrebbero essere fissate a un livello possibilmente superiore al vantaggio indebito che otterrebbe l'autore da tali pratiche;
- la frequenza dei controlli deve tenere conto anche dei potenziali rischi e della probabilità che si verifichino pratiche fraudolente o ingannevoli nella filiera di riferimento;
- fatto salvo il quadro consolidato e specifico già esistente dei controlli di conformità alle norme sull'Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (seminativi, vino, olio d'oliva, ortofrutta, luppolo, latte e prodotti a base di latte, carne di manzo e di vitello, carni ovine e caprine e miele), qualora i controlli svolti in materia, ai sensi del regolamento (UE) 1306/2013, indichino possibili casi di pratiche fraudolente o ingannevoli, sarà necessario rifarsi al regolamento (UE) 2017/625;
- eventuali violazioni della legislazione agroalimentare comunitaria, commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente, devono, a pieno titolo, costituire un "precedente" ne-

gativo in termini di presunto rischio alimentare, anche qualora non fossero implicati aspetti di sicurezza alimentare, ma solo di qualità. Un salto in avanti importante, che prefigura un anticipo della soglia di rischio presunto;

- se le autorità competenti hanno motivo di sospettare pratiche fraudolente o ingannevoli da parte di un operatore responsabile della partita o se i controlli ufficiali inducono a ritenere che la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sia stata violata gravemente o ripetutamente, le stesse autorità intensificano i controlli ufficiali sulle partite aventi la stessa origine o impiego. La logica vuole essere quella dell'anticipazione del verificarsi della frode, con un ruolo dei controlli ufficiali che in qualche misura diventa liminale a quello di organi della Pubblica amministrazione, dotati di poteri più propriamente ispettivi. Uno spunto confermato dalla disposizione secondo cui le autorità di controllo, al fine di meglio prevenire e contrastare possibili fenomeni fraudolenti, dovrebbero disporre di dati aggiornati e delle migliori tecniche di indagine. In tal senso, viene auspicata la designazione di centri di riferimento a livello comunitario, con specializzazione specifica su determinate matrici alimentari, definiti come "Centri di riferimento dell'Unione europea per l'autenticità e l'integrità della filiera agroalimentare e per il benessere degli animali";
- il legislatore chiarisce che il sistema Rasff (*Rapid Alert System for Food and Feed*), pura utile in passato, non è stato sempre efficace e che occorre stabilire una maggiore cooperazione transfrontaliera anche con punti unici di contatto a livello nazionale e con organi di collegamento tra Stato di provenienza delle matrici fraudolente e Stato di arrivo, in modo da «condividere informazioni, individuare, indagare e agire in maniera efficace e proporzionata (...) anche nei casi in cui pratiche potenzialmente fraudolente o ingannevoli possano avere una dimensione transfrontaliera»;
- il legislatore ha previsto (art. 16) spazi di esecuzione per norme tecniche da parte della Commissione europea e un'agevolazione

zione delle trasmissioni delle informazioni tra le autorità preposte, tra cui pubblici ministeri e autorità giudiziarie, alle autorità competenti, di informazioni relative all'eventuale non conformità, comprese quelle mediante pratiche fraudolente o ingannevoli (art. 102).

Corretta informazione ai consumatori e pratiche commerciali leali

Una novità di assoluto interesse che non può essere sottaciuta riguarda la forte convergenza tra il dettato dell'art. 7 (intitolato "Prassi leali di comunicazione") del regolamento (UE) 1169/2011 e il regolamento (UE) 2017/625.

La corretta informazione ai consumatori rientra nel concetto di "sicurezza alimentare"

35

Si riconosce che la sicurezza alimentare deve necessariamente comprendere aspetti di corretta informazione ai consumatori su aspetti centrali e già ben definiti. Proprio all'articolo 1 del reg. (UE) 2017/625, si legge:

«Il presente regolamento si applica ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa, emanata dall'Unione o dagli Stati membri in applicazione della normativa dell'Unione nei seguenti settori relativi a: a) gli alimenti e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti [...].».

E ancora, in modo più esplicito, all'articolo 9 (intitolato "Norme generali in materia di controlli ufficiali"):

«1. Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali su tutti gli operatori in base al rischio e con frequenza adeguata, in considerazione: [...] b) di eventuali informazioni indicanti la probabilità che i consumatori siano indotti in errore, in particolare relativamente alla natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, il periodo di conservazione, il paese di origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o produzione degli alimenti».

E qui il testo ricalca l'inveterata normativa europea, dalla direttiva 79/112/CEE fino al regolamento (UE) 1169/2011. L'informazione ai consumatori diventa, quindi, un elemento centrale della sicurezza alimentare quale concetto allargato, che comprende, dunque, la tracciabilità ed una piena consapevolezza dell'identità dell'alimento. Sarà interessante verificare sul campo come questo nuovo aspetto favorisca la riflessione anche in sede di corti nazionali ed europee.

Rating pubblici anche su singoli operatori

Uno degli aspetti più interessanti del regolamento (UE) 2017/625 riguarda la spinta a stabilire criteri di *rating* sulle aziende controllate, che devono essere i più obiettivi e standardizzati possibili. Tali *rating* potranno essere pubblicati quale esito dei risultati dei controlli, anche sui singoli operatori, in ragione di esigenze di pubblica salute o utilità¹.

Il legislatore precisa che il segreto professionale non dovrebbe mai impedire di rendere pubblici i risultati dei controlli anche sui singoli operatori e che la pubblicazione del *rating* anche sui singoli operatori deve poter superare le strettoie del segreto professionale, fatto salvo il diritto dei controllati di avere controlli trasparenti, obiettivi e un contradditorio circa i controlli, presentando proprie osservazioni.

In caso di un solo controllo ufficiale negativo e prima della pubblicazione del *rating*, è comunque:

- diritto dell'impresa chiedere nuovi controlli a distanza temporale ravvicinata per escludere possibili errori di valutazione;
- diritto degli operatori controllati di conferire proprie argomentazioni e, se del caso, favorire contro-prove e vedere pubblicate, insieme al *rating*, le proprie osservazioni o assicurarsi che la Pubblica amministrazione ne tenga conto al momento della pubblicazione.

Le autorità competenti dovrebbero poi adottare tutte le misure necessarie per tutelare i diritti degli operatori a una controperizia (considerando 48-49 e art. 35), a spese degli operatori.

Altresì, il segreto professionale non dovrebbe mai inficiare la possibilità di informare il pubblico ed i consumatori in caso di ragionevoli motivi per sospettare che alimenti o mangimi costituiscono un rischio sanitario.

In Italia esiste già un ben avviato sistema di Schede di controlli ufficiali (Scu), con criteri di *rating* ed un dettaglio di tutto interesse, che devono essere rilasciate in copia all'azienda controllata. Occorrerà, nel pieno spirito del dettato normativo, arrivare ad un'armonizzazione piena con le Regioni e, successivamente, con strumenti analoghi a quelli utilizzati da altri Stati europei, prima di una pubblicazione definitiva di *rating*, a tutela di un equo trattamento delle imprese e di condizioni omogenee di concorrenza.

Whistleblowing

Un lascito importante del dialogo istituzionale con il Parlamento europeo arriva dal riconoscimento del "whistleblowing" ("soffiate") quale strumento privilegiato da proteggere per accedere a informazioni riservate su pratiche fraudolente che – a livello industriale – rischiano di ri-

¹ Al considerando 39 si legge che: «Alle autorità competenti dovrebbe, a determinate condizioni, [...] essere riconosciuto il diritto di pubblicare o rendere disponibili le informazioni relative al rating di singoli operatori in base ai risultati dei controlli ufficiali. L'utilizzo di regimi di rating da parte degli Stati membri dovrebbe essere consentito e incoraggiato quale mezzo per accrescere la trasparenza nella filiera agroalimentare, a condizione che tali regimi offrano le adeguate garanzie di equità, coerenza, trasparenza e obiettività». E ancora: «Le autorità competenti dovrebbero disporre dei necessari meccanismi che garantiscono che il rating rispecchi accuratamente l'effettivo livello di conformità».

manere nascoste per anni, senza le provvide segnalazioni di operatori e dipendenti che ne vengano a conoscenza entro l'abituale attività lavorativa o per altri motivi.

Il legislatore comunitario si premura di fare un percorso analogo a quello seguito negli Usa con il *Food Safety Modernization Act*, che ha accordato una protezione speciale contro ritorsioni proprio ai "soffiatori" (Sezione n. 402).

Il regolamento (UE) 2017/625 prevede diversi punti in cui si tutela tale attività:

- al considerando 91 si precisa che: «Chiunque dovrebbe poter portare all'attenzione delle autorità competenti nuove informazioni che le assistano nell'individuazione di casi di infrazione al presente regolamento [...]. Il presente regolamento dovrebbe pertanto garantire la sussistenza di modalità adeguate per consentire a chiunque di segnalare alle autorità competenti eventuali infrazioni al presente regola-

mento, proteggendo la persona che effettua la segnalazione da ritorsioni»;

- all'articolo 140 si sottolinea come debbano essere messi in atto, a livello nazionale, meccanismi per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito, garantendo una protezione adeguata delle persone che segnalano una violazione da ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo. Viene inoltre meglio specificata la necessità di garantire la protezione dei dati personali delle persone che segnalano una violazione in conformità del diritto dell'Unione e nazionale.

Riservatezza e segreto professionale

Un altro degli aspetti più promettenti del regolamento (UE) 2017/625 deriva dall'attenzione po-



Nel caso in cui vi sia una necessità riconosciuta di promuovere pratiche uniformi dei metodi di analisi, prova e diagnosi, da cui dipende l'efficacia dei controlli ufficiali, sono istituiti laboratori di riferimento dell'Unione europea, designati con una procedura di selezione pubblica.

sta, da un lato, alla riservatezza delle informazioni ottenute tramite controlli ufficiali, anche in ragione del segreto professionale, e, dall'altro, alla possibilità/necessità di pubblicare i risultati dei controlli, soprattutto quando motivata da esigenze di tutela della salute pubblica.

Ma come fare operativamente per contemporaneare i due interessi? Le indicazioni che emergono solleveranno più di un dibattito, anche in ragione di prassi inveterate in Italia (e non solo) circa la mancata pubblicazione di richiami di prodotti non conformi, fatto salvo quanto stabilito dalla circolare di febbraio del Ministero della Salute, che allarga la prescrizione di pubblicazione anche su siti web e sembra andare nella direzione di una maggiore trasparenza.

Preme qui sottolineare quanto riportato nell'art. 8 del regolamento (UE) 2017/625, secondo cui: «le autorità competenti provvedono affinché, fatto salvo il paragrafo 3, le informazioni ottenute nell'adempimento dei loro doveri in occasione di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali non siano divulgate a parti terze qualora, conformemente alla legislazione nazionale o dell'Unione, tali informazioni siano coperte per la loro natura dal segreto professionale». La norma precisa che saranno gli Stati membri a stabilire tali obblighi di riservatezza per il personale dei controlli ufficiali, salvo che esista un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, identificabile in rischi sanitari per l'uomo, per gli animali o per le piante o per l'ambiente, e la natura, la gravità e la portata di tali rischi. Gli Stati membri dovranno, inoltre, aver cura a tutelare, nel mantenimento del segreto di ufficio, non solo gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine o di audit, ma anche gli interessi commerciali di un operatore o di qualsiasi altra persona fisica o giuridica nonché le procedure giurisdizionali e della consulenza giuridica.

Indipendenza

Un aspetto di grande importanza affrontato dal regolamento (UE) 2017/625 riguarda l'indipendenza del personale addetto ai controlli o, comunque, delegato alla loro esecuzione.

Se è vero che «i controlli ufficiali dovrebbero essere eseguiti da personale indipendente, che non presenti alcun conflitto di interessi e, in par-

ticolare, che non si trovi in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, la sua capacità di svolgere i propri incarichi professionali in modo imparziale» (considerando 35), è anche vero che per realizzare questa previsione «dovrebbero essere predisposti meccanismi adeguati [...]. Meccanismi adeguati a cui mancano, però, definizioni operative o riferimenti normativi per predisporli.

Infine, il regolamento:

- estende tale indipendenza a organismi delegati dall'organo deputato ai controlli ufficiali nonché agli organi di controllo del settore biologico e ai laboratori di riferimento nazionali ed europei (artt. 93 e 100);
- conferma il principio invalso dell'assenza di preavvisi alle aziende prima di eseguire controlli, a meno che ciò sia assolutamente necessario o la natura delle attività ufficiali di controllo lo richieda;
- rileva che, siccome «i controlli ufficiali possono rappresentare un onere per gli operatori, le autorità competenti dovrebbero organizzare e svolgere le attività ufficiali di controllo tenendo conto degli interessi degli operatori e limitando tale onere a quanto necessario per eseguire controlli ufficiali efficienti ed efficaci». Principio delicato, che in Italia è stato tradotto con la "liceità" di comunicare con preavviso, anche per aziende di piccole dimensioni, che più delle grandi risentono dell'assenza di personale da dedicare ai controlli.

I sistemi Rasff e Traces

In merito al sistema Rasff, il regolamento (UE) 2017/625 affronta alcuni snodi ancora irrisolti e che riguardano la cooperazione transfrontaliera e la collaborazione tra Stati membri. Si ritiene, infatti, che il sistema di allerta comunitario non sia stato in grado di consentire un'efficace assistenza e collaborazione transfrontaliera tra le autorità competenti, in modo da perseguire adeguatamente i casi di non conformità aventi una dimensione transfrontaliera, non solo nello Stato membro in cui il caso di non conformità è stata rilevata, ma anche in quello ove ha avuto origine. Il regolamento spiega come «l'assistenza amministrativa e la



Devono essere messi in atto, a livello nazionale, meccanismi per il ricevimento di segnalazioni di violazione della normativa, garantendo una protezione adeguata dei "segnalatori" da ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo.

collaborazione dovrebbero consentire alle autorità competenti di condividere informazioni, individuare, indagare e agire in maniera efficace e proporzionata per perseguire le violazioni transfrontaliera della legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare, anche nei casi in cui pratiche potenzialmente fraudolente o ingannevoli possano avere una dimensione transfrontaliera».

Il nuovo regolamento chiede di perfezionare sia il sistema Rasff che il sistema Traces

Il regolamento chiede, inoltre, di perfezionare un altro strumento informatico: il sistema Traces (*Trade Control and Expert System*), istituito con decisioni 2003/24/CE e 2004/292/CE e utilizzato per il trattamento di dati e informazioni su animali

e prodotti di origine animale e sui controlli ufficiali in materia. Sino ad ora tale sistema è stato di fondamentale importanza nel favorire lo scambio di informazioni tra Stati UE sulle partite movimentate, nonché nel gestire rischi sanitari.

Data l'esistenza di altri sistemi informatici dedicati allo scambio rapido di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione in merito ai rischi che possono manifestarsi nella filiera agroalimentare o a quelli sanitari per animali e piante², il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce che «i suddetti sistemi dovrebbero interfacciarsi armoniosamente e con coerenza in modo che se ne possano sfruttare le sinergie, evitando duplicazioni, semplificando l'operatività e incrementandone l'efficienza».

È presto per valutare la portata miglioratrice del nuovo regolamento. Per quanto riguarda la sua applicazione, peserà lo stato del progetto di armonizzazione europea, che sembra in via cre-

² Si fa riferimento al sistema di notifica e comunicazione sulle misure di lotta alle malattie elencate nell'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/429 e al sistema di notifica della presenza di organismi nocivi e dei casi di non conformità previsti dall'articolo 103 del regolamento (UE) 2016/2031.

scente dipendere da fattori macro-politici (la tenuta dell'“Eurozona”) ed economici (interscambio e recupero dalla crisi economica, almeno nel Sud Europa). La cooperazione tra Stati membri cui sono delegate le attività di controllo è allora il vero punto chiave. Parimenti, la garanzia che il livello dei controlli ufficiali dovrà essere garantito sulle partite in importazione è una promessa da mantenere che, se già vede meccanismi regolatori ben funzionanti, potrà fare affidamento su più fluidi meccanismi di coordinamento tra autorità.

Il regolamento (UE) 2017/625 sembra in ogni caso segnalare la prominenza culturale intanto di alcuni *drivers*, che si incardinano nell'efficienza dell'uso delle risorse, nella trasparenza e nella indipendenza, nel migliore coordinamento istituzionale e nell'incrementale miglioramento di ciò che già esiste, ma anche in una relazione controllori-controllati, improntata alla maggiore responsabilità reciproca e, in definitiva, ad una crescita “di sistema”.

I produttori saranno tenuti effettivamente – e stante la pubblicazione dei *rating* dei controlli ufficiali – a “metterci la faccia”. Emerge così una nuova modalità – non certo chiara né scontata – di relazione tra produttori e Pubblica amministrazione che andrà testata sul campo, anche rispetto ad usi e abusi pur sempre possibili.

L'allargamento dell'ambito di azione e la consapevolezza che le frodi nascondono un *continuum* tra qualità e sicurezza alimentare porterà necessariamente a modalità operative nuove e con spunti di riflessione giuridica del tutto interessanti. Parimenti, la necessità di tutela non solo dei prodotti in quanto tali, ma anche delle informazioni ai consumatori sembra idealmente unirsi all'orizzonte entro un concetto nuovo di sicurezza alimentare, “allargato”, in cui le informazioni comunicate ai consumatori fanno a pieno titolo parte di tale idea di sicurezza d'uso (e prima ancora di acquisto) dei prodotti alimentari.



**IGIENE E TECNOLOGIE DEGLI ALIMENTI
DI ORIGINE ANIMALE (ristampa aggiornata)**

Collana PVI Accademia
a cura di Giampaolo Colavita

Le Point Vétérinaire Italie, marzo 2012
Cartonato 190 x 260 mm - 448 pagine, illustrato
Prezzo di copertina: € 50,00 - Prezzo scontato: € 42,50*

*spese di spedizione escluse

**sconto
15%**
per gli abbonati

PER ORDINARE IL VOLUME

- ✓ direttamente on line sul sito www.pointvet.it
- ✓ presso le librerie fiduciarie PVI (elenco consultabile sul sito www.pointvet.it)
- ✉ inviando una mail a: diffusione.libri@pointvet.it
- ☎ telefonando allo 02/60 85 23 32 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00)
- ✉ inviando un fax allo 02/668 28 66

PVI Point Vétérinaire Italie

Via Medardo Rosso 11 - 20159 Milano